



ACCORDO DI CONCESSIONE TEMPORANEA DI LOCALI, SITI NEL COMPENSORIO ISTITUZIONALE DELL'ENTE DI PIAZZALE A. TOSTI, PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE.

Tra l'ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza con sede in Roma, Piazzale Antonio Tosti n.4 - Codice Fiscale 80112430584 – Partita I.V.A. 0651067100, in persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante, Avv. Elisabetta Maria Rita Longo, in esecuzione del proprio Decreto n. del 2017 proprietario degli immobili siti nel Compensorio Istituzionale dell'Ente, Piazzale Antonio Tosti 4, Roma, più brevemente di seguito indicato come l'“ENTE”;

E

La Soc. WILDSIDE S.r.l. con sede in Viale Mazzini n.9 - 00195 Roma, P.IVA 10585551004 in persona dell'Organizzatore Generale, Sig. Erik Paoletti nato a Roma 08.12.1968 più brevemente di seguito indicata come la “PRODUZIONE”;

PREMESSO

- che la PRODUZIONE in data 03.10.2017 con nota prot. n. 7758 ha presentato richiesta all'ENTE di poter effettuare due giorni di riprese cinematografiche all'interno del Compensorio Istituzionale, e precisamente all'interno della chiesa e nel piazzale antistante nei giorni 19 e 20 ottobre 2017 oltre a n. 2 giorni di preparazione ambienti i giorni 17 e 18 ottobre p.v. ed un giorno di ripristino dei locali nella giornata del 21 ottobre 2017 negli orari 6:00 – 18:00;
- con medesima nota ha inoltre richiesto di poter utilizzare, nelle giornate in cui si effettueranno le riprese, i saloni interni posti al piano terra della Palazzina Giuliani come punto di appoggio logistico per la troupe dalle ore 12,00 alle ore 14,00;
- a fronte della disponibilità dell'ENTE a far effettuare tali riprese cinematografiche nelle date sopra indicate, la PRODUZIONE si è impegnata a versare a titolo di oblazione in favore delle attività socio-assistenziali dell'Ente, la somma di € 14.000,00 (euro quattordicimila/00);
- inoltre la PRODUZIONE si è impegnata a fornire idonea copertura assicurativa, in favore dell'Ente, per eventuali danni cagionati alle superfici immobiliari concesse in uso temporaneo;
- che l'ENTE ritiene di poter accogliere la richiesta pervenuta dalla PRODUZIONE e pertanto

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

L'ENTE concede alla PRODUZIONE, per l'effettuazione di riprese cinematografiche, l'uso temporaneo della chiesa e del piazzale antistante, i giorni 19 e 20 ottobre p.v. oltre a n. 2 giorni di preparazione ambienti i giorni 17 e 18 ottobre p.v. ed un giorno di ripristino nella giornata del 21 ottobre 2017 negli orari specificati nelle premesse.



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Inoltre l'ENTE mette a disposizione della troupe nelle giornate in cui saranno effettuate le riprese, dalle ore 12,00 alle ore 14,00, i saloni interni posti al piano terra della Palazzina Giuliani, da utilizzarsi come punto di appoggio logistico.

Per l'uso temporaneo dei locali di cui sopra, la PRODUZIONE verserà all'ENTE, entro e non oltre il 17.10.2017, una oblazione di € 14.000,00 (euro quattordicimila/00) forfettari mediante accredito diretto sul c.c. bancario 000000007890 – Banca di Credito Cooperativo di Roma – Filiale Roma Agenzia 26 – Via Oceano Indiano 13/c –ABI 08327 CAB 03226 CIN B IBAN IT42B0832703226000000007890.

In caso di mancato versamento della suddetta oblazione entro il termine sopra indicato si intende sin d'ora revocata, da parte dell'ENTE la concessione dell'uso dei locali in favore della PRODUZIONE.

La PRODUZIONE, inoltre, si impegna a consegnare entro e non oltre il giorno 17.10.2017, idonea copertura assicurativa nominale in favore dell'ENTE, a copertura del rischio "Danni alla proprietà di terzi" con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per ogni sinistro, a garanzia del risarcimento di danni accidentali causati alle proprietà dell'Ente nel corso delle riprese cinematografiche e/o nel corso degli allestimenti scenografici, nonché per eventuali sparizioni di oggetti e beni mobili in genere di proprietà dell'ENTE.

Qualora la PRODUZIONE, per motivi indipendenti dalla sua volontà e/o per sopravvenute esigenze artistiche di regia, dovesse rinunciare alle riprese, la stessa dovrà darne comunicazione all'ENTE entro il giorno 17 ottobre 2017 a mezzo fax. In tal caso l'ENTE non avrà nulla a che pretendere dalla PRODUZIONE a qualsiasi titolo.

Nel caso di tardiva comunicazione della rinuncia alle riprese rispetto alla predetta tempistica, la PRODUZIONE si impegna a riconoscere all'ENTE una penale del 10% della somma pattuita.

Qualora per esigenze organizzative della PRODUZIONE fosse necessario effettuare ulteriori giorni di riprese cinematografiche presso gli immobili sopra indicati che presso altre proprietà immobiliari dell'ENTE limitrofe a quella oggetto del presente atto, la relativa autorizzazione dell'Ente sarà oggetto di separato accordo tra le parti, salvo disponibilità dei luoghi e parere favorevole dell'ENTE stesso.

La PRODUZIONE esonera l'ENTE da qualsiasi responsabilità anche verso terzi, derivante da danni causati a persone o cose durante l'occupazione delle superfici concesse in uso, che dovranno essere restituite nello stato originario della consegna, accertata mediante verifica congiunta delle Parti al termine delle riprese cinematografiche.

La PRODUZIONE si impegna a svolgere il lavoro con ordine e disciplina, obbligandosi ad effettuare le riprese esclusivamente tra le ore 06:00 e le ore 18:00 dei giorni concordati, senza arrecare alcun disagio alle attività socio-assistenziali dell'ENTE ed ai propri anziani ospiti. Stante le esigenze di sorveglianza dell'ENTE, non saranno ammesse variazioni agli orari di lavorazione sopra indicati.

Sarà precluso l'ingresso al Comprensorio Istituzionale ai mezzi della PRODUZIONE, se non preventivamente comunicati e concordati nel numero con l'ENTE entro e non oltre il giorno 17 ottobre 2017.



Le Parti prendono altresì atto che la PRODUZIONE avrà, tutti i diritti di utilizzazione sulle riprese realizzate nella Location, parziali o totali, senza limitazioni di spazio e modalità, incluse quelle riguardanti la Location ed i suoi arredi e che la trasmissione televisiva di tali riprese effettuate nella Location potrà costituire veicolo di pubblicità, anche attraverso l'inserimento di spot pubblicitari.

L'ENTE riconosce, pertanto, il diritto della PRODUZIONE all'esclusivo ed incondizionato sfruttamento del programma in cui saranno eventualmente inserite le riprese, senza che ciò faccia sorgere in capo all'ENTE il diritto ad alcun compenso, risarcimento, indennizzo, o pretesa di qualsiasi genere.

La PRODUZIONE, all'atto dell'utilizzo degli spazi oggetto del presente accordo, si assume la completa responsabilità delle proprie attrezzature di scena e/o tecniche, ed in caso di furti, sparizioni danni alle superfici immobiliari concesse in uso ecc. Per tale motivo, all'inizio delle attività cinematografiche, sarà redatto dalle Parti apposito verbale di consegna dei locali con allegato reportage fotografico atto ad accertare lo stato degli stessi.

Non sono ammessi rimozioni di manufatti e di arredi ed attrezzature presenti all'interno e/o all'esterno dei locali concessi in uso, se non previamente autorizzati dall'ENTE.

La PRODUZIONE si obbliga alla vigilanza degli spazi concessi in uso nell'intero periodo di utilizzo.

L'ENTE garantisce di essere pienamente legittimata a concedere alla PRODUZIONE i diritti e le facoltà di cui al presente accordo.

In particolare, l'ENTE garantisce: (i) che non vi sono sulla Location diritti di terzi che ne limitino o impediscano l'uso qui previsto; (ii) che la Location è conforme all'uso dichiarato nel presente accordo (iii).

La PRODUZIONE potrà cedere in tutto o in parte ed a qualunque titolo a terzi l'accordo di cui alla presente e/o i diritti da esso derivanti, senza necessità di ulteriore accettazione da parte dell'ENTE, intendendosi essa quivi espressa e confermata.

L'Ente si impegna a mantenere totalmente riservate tutte le informazioni di cui sia a conoscenza e comunque relative al presente accordo, fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui alla Legge 241/90.

La PRODUZIONE e/o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo avrà il diritto, a suo insindacabile giudizio di non inserire le scene girate presso gli ambienti concessi in uso ovvero di inserirle solo parzialmente.

In ottemperanza all'obbligo di informativa di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 la PRODUZIONE, anche a nome dei suoi aventi causa o cessionari, dichiara che:

- ogni informazione relativa alla SOCIETA', acquisita in forza del presente accordo e nella fase delle trattative, costituirà oggetto di trattamento, ai sensi della Legge sopracitata;
- il trattamento dei dati di cui sopra verrà effettuato, sia in forma automatizzata che senza l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi di natura fiscale,



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

civilistici e/o ad ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente e/o indirettamente, dal presente contratto;

- i dati cui il trattamento si riferisce verranno comunicati esclusivamente agli enti cui gli stessi vanno trasmessi in forza di obbligo di legge ed alle società direttamente e/o indirettamente controllate dalla PRODUZIONE e/o suoi aventi causa. Al fine di consentire il regolare adempimento degli obblighi citati, la SOCIETA' sarà per tanto tenuta a fornire ogni altro dato che la riguardi.

La PRODUZIONE, una volta corrisposta l'oblazione sarà titolare – anche per conto dei suoi aventi causa -, per tutto l'Universo di tutti i diritti relativi ai filmati da essa realizzati, senza esclusione di territorio, tempo e modalità di sfruttamento commerciale.

A titolo meramente esemplificativo si intende che per tali diritti si intendono anche tutti i diritti di sfruttamento cinematografico (theatrical e non theatrical) homevideo (rental, sell trough, edicole, video on demand, near video on demand, pay per view ecc.) in qualsiasi formato e in qualsiasi lingua attraverso tutti i media oggi esistenti o di futura invenzione nonché i diritti derivati (merchandising ecc.); diritti che comprendono inoltre per la PRODUZIONE e i suoi aventi causa anche la possibilità di rappresentare, diffondere, riprodurre, trasferire, pubblicizzare l'opera filmica sia nelle sue globalità che per singole parti o componenti.

Non esistono tra le parti patti, anche verbali, al di fuori di quanto stabilito dal presente accordo. Ogni accordo o modifica anche parziale di quanto stabilito nel presente atto, dovrà essere fatto per iscritto.

Per eventuali controversie nell'interpretazione od esecuzione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, li

L' ENTE

LA PRODUZIONE